

CITTADINANZA PER RESIDENZA

Requisiti:

- 10 anni di residenza continuativi per cittadini extracomunitari (4 anni per i cittadini comunitari, 5 anni per gli apolidi e rifugiati)
- Assenza di condanne penali
- Essere in possesso di redditi idonei negli ultimi 3 anni (8.263,31 – 11.362,05 – 516,00)

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA

Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Accordo di integrazione
- Titolare permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo
- Titolo di studio
- Certificato di conoscenza della lingua italiana livello B1

DOCUMENTI NECESSARI

- ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA COMPLETO DI TUTTE LE GENERALITÀ;* ORIGINALE + 1 FOTOCOPIE
- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DEGLI EVENTUALI PAESI TERZI DI RESIDENZA;* ORIGINALE + 1 FOTOCOPIE
- TITOLO DI SOGGIORNO (PERMESSO O CARTA IN POSSESSO): 2 FOTOCOPIE
- CODICE FISCALE 1 FOTOCOPIA
- MODELLI FISCALI (CUD, UNICO, 730) RELATIVI AI REDDITI PERCEPITI NEGLI ULTIMI TRE ANNI; 1 FOTOCOPIE.
- RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 250,00 **SOLO CON PAGO PA**
- 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 **SOLO CON PAGO PA**
- 1 FOTOCOPIE PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITA' ITALIANA

AUTOCERTIFICAZIONI:

- autocertificazione storico/i di residenza per gli ultimi 10 anni +1 fotocopie.
- autocertificazione dello stato di famiglia +1 fotocopie.
- autocertificazione del casellario giudiziale per l'Italia (richiedere l'originale presso il tribunale in caso di problemi con la giustizia)
- autocertificazione dei carichi pendenti per l'Italia (richiedere l'originale presso il tribunale in caso di problemi con la giustizia)

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 2, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le generalità proprie e dei genitori, nonché dichiarazione relativa alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o di apolide.